



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 maggio 2008
(OR. en)**

8959/08

**WTO 76
SERVICES 20
NIS 71
MAR 67**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo stipulato in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo
stipulato in forma di scambio di lettere
tra la Comunità europea e l'Ucraina
ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi
contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e
l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 giugno 1994 le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, hanno firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) entrato in vigore il 1° marzo 1998.
- (2) Conformemente all'articolo 44 dell'APC, gli impegni sottoscritti nel quadro del GATS nell'ambito del processo di adesione dell'Ucraina all'OMC sostituiranno automaticamente quelli in materia di scambi di servizi contenuti nell'APC.
- (3) Il contenuto dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'APC non trova riscontro negli impegni proposti dall'Ucraina nel quadro del GATS nell'ambito del processo di adesione del paese all'OMC; esso va pertanto mantenuto su base bilaterale.
- (4) In virtù dell'autorizzazione concessa dal Consiglio il 23 aprile 2007, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo al mantenimento dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'APC, accordo siglato il 18 febbraio 2008.
- (5) L'accordo non impone alla CE di sottoscrivere impegni che vadano oltre gli obblighi attualmente previsti dal GATS e dall'APC.
- (6) In attesa della sua conclusione in una data successiva, è opportuno che l'accordo sia firmato a nome della Comunità europea e applicato a titolo provvisorio,

DECIDE:

Articolo 1

La firma, nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione, dell'accordo stipulato in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina al fine di mantenere gli impegni assunti in materia di scambi di servizi contenuti nell'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Ucraina dopo l'adesione di tale paese all'OMC, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E L'UCRAINA
AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SCAMBI DI SERVIZI
CONTENUTE NELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

A. Lettera dell'Ucraina

Signor....,

In relazione alla firma in data 17 marzo 2003 dell'accordo bilaterale CE-Ucraina in vista dell'adesione di quest'ultima all'OMC, le delegazioni della CE e dell'Ucraina hanno convenuto, nel quadro di tale accordo, di mantenere le disposizioni relative al trasporto marittimo internazionale contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo implica che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 44 dell'APC, dopo l'adesione dell'Ucraina all'OMC l'articolo 39, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 32, lettera g), continuerà ad applicarsi tra le parti.

La preghiamo di darci conferma che la CE approva il presente accordo e di inviarci la Sua risposta firmata dall'autorità competente della Comunità europea. Mi pregio proporre che la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano un accordo tra le autorità competenti da considerare parte integrante dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo non è interessato dalla scadenza eventuale dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevista dall'articolo 101 di quest'ultimo.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dell'Ucraina

B. Lettera della Comunità europea

Signor....,

La ringrazio per la Sua lettera del ..., così formulata:

"Signor....,

In relazione alla firma in data 17 marzo 2003 dell'accordo bilaterale CE-Ucraina in vista dell'adesione di quest'ultima all'OMC, le delegazioni della CE e dell'Ucraina hanno convenuto, nel quadro di tale accordo, di mantenere le disposizioni relative al trasporto marittimo internazionale contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo implica che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 44 dell'APC, dopo l'adesione dell'Ucraina all'OMC l'articolo 39, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 32, lettera g), continuerà ad applicarsi tra le parti.

La preghiamo di darci conferma che la CE approva il presente accordo e di inviarci la Sua risposta firmata dall'autorità competente della Comunità europea. Mi pregio proporLe che la presente lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano un accordo tra le autorità competenti da considerare parte integrante dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato il 14 giugno 1994 a Lussemburgo. Il presente accordo non è interessato dalla scadenza eventuale dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevista dall'articolo 101 di quest'ultimo.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione."

Mi pregio confermarLe che la lettera di cui sopra e la mia risposta costituiscono un accordo formale tra la Comunità europea e l'Ucraina.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea